

Decreto n. 16 del 02-09-2014

Il sottoscritto Giancarlo Felici Commissario Straordinario della Provincia di Rieti

Vista la legge n.147/2013;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.35/2014 "Modifiche alla legge n.56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;

DECRETA


1. È indetta per **domenica al 12 ottobre 2014** l'elezione:
 - del Presidente della Provincia di Rieti
 - dei 10 (dieci) componenti del Consiglio provinciale di Rieti;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rieti – Sala Consiliare sita in Via Salaria, n. 3 Rieti;
3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1) e secondo l'elenco pubblicato sul sito dell'ente;
4. Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci della Provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
5. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
6. In sede di prima attuazione della legge 56/2014 sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consiglieri, anche i consiglieri provinciali uscenti;
7. L'elezione del Presidente avviene sulla base di presentazioni di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; l'elezione del consiglio avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiori a 10 (dieci) e non superiore alla metà degli stessi che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;
8. Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Rieti con sede in Via Salaria, n.3 – Stanza n. 51-02100- Rieti, nei seguenti giorni:
 - dalle ore 8 alle ore 20 di **domenica 21 settembre 2014** ;
 - dalle ore 8 alle ore 12 di **lunedì 22 settembre 2014**;

9. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposite istruzioni operative che saranno approvate dalla Provincia di Rieti, disponibili presso l'Ufficio elettorale e scaricabili mediante l'apposita sezione del sito internet istituzionale.

10. di trasmettere il presente decreto alla Prefettura di Rieti.

Rieti, li 02-09-2011

**Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Felici)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Felici', with a long horizontal flourish extending to the right.